PROTOCOLLO PER L'UTILIZZO DI ELETTRODOMESTICI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Protocollo disciplina l'installazione e l'utilizzo degli elettrodomestici presenti all'interno dell'Istituto scolastico, con specifico riferimento a frigorifero, forno a microonde e lavatrice, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

Le presenti disposizioni sono adottate al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenire rischi di natura elettrica, incendiaria e igienico-sanitaria, nonché assicurare una gestione responsabile delle risorse pubbliche. L'utilizzo di apparecchiature elettriche in ambiente scolastico comporta infatti obblighi di diligenza, prudenza e responsabilità sia in capo al Datore di Lavoro sia in capo a ciascun lavoratore, ai sensi della normativa vigente.

Il presente Protocollo costituisce parte integrante delle misure organizzative previste nel Documento di Valutazione dei Rischi dell'Istituto.

Art. 2 – Riferimenti normativi e responsabilità

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro, è tenuto ad adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi comprese quelle relative all'uso di attrezzature di lavoro.

Gli elettrodomestici oggetto del presente Protocollo rientrano nella definizione di attrezzature di lavoro e devono pertanto essere utilizzati conformemente alle istruzioni d'uso e alle disposizioni organizzative interne.

I lavoratori, ai sensi dell'art. 20 del citato decreto legislativo, sono tenuti a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, osservando le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Protocollo può comportare responsabilità disciplinari, civili e, nei casi previsti dalla legge, penali.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Protocollo si applicano al personale docente, al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici, nonché a eventuali soggetti formalmente autorizzati dal Dirigente Scolastico.

L'utilizzo degli elettrodomestici da parte degli studenti non è consentito, salvo specifica autorizzazione scritta nell'ambito di attività didattiche programmate e sotto vigilanza diretta del personale responsabile. Tale limitazione è motivata dall'esigenza di prevenire situazioni di rischio derivanti da un utilizzo non pienamente consapevole delle apparecchiature elettriche.

Art. 4 – Installazione, collocazione e conformità tecnica

L'installazione di qualsiasi elettrodomestico all'interno dell'Istituto deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, quale Datore di Lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, previa verifica della conformità degli impianti elettrici e della compatibilità dell'apparecchiatura con il carico di potenza disponibile nel plesso.

Tale verifica deve accertare che l'impianto elettrico sia realizzato a regola d'arte, dotato di idonei dispositivi di protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti e dimensionato per sostenere l'assorbimento di potenza dell'elettrodomestico senza compromettere la sicurezza complessiva della rete interna. L'introduzione non autorizzata di apparecchiature elettriche può infatti determinare squilibri nei carichi, abbassamenti di tensione, scatti intempestivi delle protezioni o, nei casi più gravi, surriscaldamenti delle linee con conseguente rischio di incendio.

Gli apparecchi devono essere collocati esclusivamente in locali idonei sotto il profilo strutturale e igienico, adeguatamente aerati e non soggetti a infiltrazioni d'acqua o condizioni di umidità eccessiva. La ventilazione è necessaria per evitare accumuli di calore che possano compromettere il corretto funzionamento dei dispositivi e aumentare il rischio di surriscaldamento. La superficie di appoggio deve essere stabile, piana e resistente, in modo da prevenire vibrazioni, ribaltamenti o danneggiamenti.

Le prese elettriche utilizzate devono essere conformi alla normativa vigente, dotate di messa a terra efficiente e non sovraccaricate da ulteriori apparecchi collegati alla medesima linea. È

fatto divieto assoluto di utilizzare prolunghe non certificate, adattatori multipli, spine volanti o dispositivi di fortuna che possano alterare le condizioni di sicurezza dell'impianto. L'impiego di tali dispositivi può generare surriscaldamenti localizzati, falsi contatti, archi elettrici e cortocircuiti, con potenziale innesco di incendi e conseguente grave rischio per l'incolumità delle persone, nonché danni al patrimonio scolastico.

Particolare attenzione deve essere posta alla disposizione dei cavi di alimentazione, che non devono costituire intralcio al passaggio o fonte di rischio di inciampo. I cavi non devono essere schiacciati, piegati in modo anomalo o esposti a fonti di calore.

Ogni spostamento dell'elettrodomestico, modifica della collocazione originaria o variazione del punto di collegamento elettrico deve essere previamente autorizzato dalla Dirigenza e, ove necessario, effettuato con il supporto del personale tecnico competente. Spostamenti non autorizzati possono alterare le condizioni di sicurezza inizialmente verificate e determinare situazioni di rischio non previste nella valutazione dei rischi dell'Istituto.

L'inosservanza delle presenti disposizioni costituisce violazione delle misure organizzative adottate ai fini della prevenzione e protezione e può comportare responsabilità disciplinare, oltre alle eventuali responsabilità civili o penali previste dalla normativa vigente in caso di danni a persone o cose.

Art. 5 – Utilizzo del frigorifero

Il frigorifero presente nell'Istituto è destinato prioritariamente alla conservazione di farmaci salvavita che richiedano specifiche condizioni di temperatura controllata, nonché, in via subordinata e compatibilmente con tale funzione principale, alla conservazione temporanea di alimenti e bevande per consumo personale del solo personale scolastico.

La funzione primaria dell'apparecchiatura è connessa alla tutela della salute e dell'incolumità degli alunni o del personale che, per condizioni patologiche documentate, necessitino della disponibilità immediata di medicinali da conservare a temperatura refrigerata. Tale finalità riveste carattere prevalente rispetto a ogni altro utilizzo e costituisce misura organizzativa essenziale ai fini della garanzia del diritto alla salute e della gestione delle emergenze sanitarie in ambito scolastico.

La conservazione dei farmaci salvavita è consentita previa autorizzazione formale della Dirigenza e, nel caso di alunni minorenni, su richiesta scritta delle famiglie corredata da idonea

documentazione sanitaria. Il deposito dei medicinali deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, assicurando che le informazioni relative allo stato di salute siano trattate con la massima discrezione e accessibili esclusivamente al personale autorizzato.

I farmaci devono essere riposti in appositi contenitori chiusi, chiaramente identificati, separati dagli alimenti e collocati in modo tale da evitare contaminazioni o scambi accidentali. La separazione fisica tra medicinali e generi alimentari costituisce misura indispensabile per garantire condizioni igieniche adeguate e prevenire qualsiasi rischio di utilizzo improprio o deterioramento. È altresì necessario che la temperatura del frigorifero sia periodicamente verificata, al fine di assicurare il mantenimento dei parametri indicati per la corretta conservazione dei medicinali.

Per quanto concerne la conservazione di alimenti e bevande per uso personale, essa è ammessa esclusivamente in via subordinata e nel rispetto di rigorose condizioni igienico-sanitarie. Gli alimenti devono essere collocati in contenitori chiusi, recanti il nominativo dell'utilizzatore e la data di deposito, al fine di garantire tracciabilità e responsabilità individuale. Non è consentita la permanenza di alimenti deperibili oltre il tempo strettamente necessario, poiché il deterioramento degli stessi può determinare contaminazioni, proliferazione batterica e rischi per la salute.

È fatto espresso divieto di conservare sostanze pericolose, infiammabili, chimiche o comunque non compatibili con la destinazione d'uso dell'apparecchio. Parimenti è vietato introdurre materiali che possano compromettere l'igiene o il corretto funzionamento del frigorifero.

Il frigorifero dovrà essere utilizzato esclusivamente secondo le modalità e le indicazioni tecniche fornite nel manuale d'uso del costruttore, copia del quale è esposta in prossimità dell'apparecchio e consultabile da tutto il personale autorizzato.

Ogni utilizzatore è personalmente responsabile della corretta gestione dei beni introdotti e del mantenimento delle condizioni di ordine e pulizia. L'inosservanza delle regole di igiene può incidere non soltanto sulla sicurezza alimentare, ma anche sulla corretta conservazione dei farmaci salvavita, la cui efficacia dipende dal rigoroso rispetto delle condizioni di temperatura e pulizia.

Con cadenza periodica dovrà essere effettuata una pulizia completa dell'apparecchio, comprendente lo svuotamento temporaneo, la sanificazione delle superfici interne e la verifica

dello stato delle guarnizioni e dei dispositivi di regolazione della temperatura. Tale attività rientra tra le misure preventive finalizzate a garantire la sicurezza, l'efficienza dell'apparecchiatura e la tutela della salute degli utenti.

Il rispetto delle presenti disposizioni costituisce obbligo di servizio e misura essenziale per assicurare la protezione di situazioni sanitarie potenzialmente critiche all'interno dell'Istituto.

Art. 6 – Utilizzo del forno a microonde

Il forno a microonde è destinato esclusivamente al riscaldamento di alimenti per consumo personale del personale autorizzato, nei limiti di un utilizzo occasionale e compatibile con l'organizzazione del servizio. L'apparecchiatura non può essere utilizzata per finalità diverse da quelle strettamente connesse al consumo di pasti durante le pause di lavoro, né per attività estranee al contesto scolastico.

L'uso del forno a microonde, pur trattandosi di apparecchiatura di comune diffusione, comporta specifici rischi di natura elettrica, termica e incendiaria. In ambiente scolastico tali rischi assumono particolare rilevanza in ragione della presenza contemporanea di più persone e della necessità di garantire condizioni costanti di sicurezza e vigilanza.

L'utilizzatore è tenuto a impiegare esclusivamente contenitori idonei all'uso in microonde, realizzati in materiali compatibili e privi di componenti metalliche. L'introduzione di oggetti metallici, fogli di alluminio, contenitori non idonei o materiali non certificati può generare scintille, archi elettrici, danneggiamenti dell'apparecchio e potenziali principi di incendio. È altresì vietato inserire recipienti completamente sigillati, uova intere o altri alimenti che possano esplodere a causa della pressione interna generata dal riscaldamento.

È fatto espresso divieto di azionare l'apparecchio a vuoto, poiché tale condotta può causare il surriscaldamento e il danneggiamento irreversibile dei componenti interni, con conseguente rischio di malfunzionamenti futuri. Parimenti è vietata qualsiasi manomissione dei dispositivi di sicurezza, delle guarnizioni dello sportello o dei sistemi di blocco automatico, la cui integrità è essenziale per evitare dispersioni di energia e garantire la protezione dell'utilizzatore.

Durante il funzionamento il forno a microonde non deve essere lasciato incustodito. Tale prescrizione è motivata dalla necessità di intervenire tempestivamente in caso di emissione di fumo, odori anomali, scintille o fuoriuscita di liquidi. La mancata sorveglianza dell'apparecchio potrebbe infatti consentire l'aggravarsi di un'anomalia fino a determinare un principio di

incendio o l'attivazione dei sistemi di allarme dell'edificio, con conseguente rischio per le persone e interruzione delle attività didattiche.

Al termine dell'utilizzo l'apparecchio deve essere spento e riportato in condizioni di sicurezza. È necessario verificare che non vi siano residui di cibo all'interno della cavità di cottura, provvedendo alla pulizia immediata in caso di schizzi o fuoriuscite. L'accumulo di residui organici può infatti determinare cattivi odori, proliferazioni batteriche e, nei casi più gravi, carbonizzazioni che aumentano il rischio di surriscaldamento.

Ogni eventuale malfunzionamento deve essere immediatamente segnalato alla Dirigenza o al personale incaricato, evitando qualsiasi intervento diretto di riparazione o smontaggio. L'uso improprio dell'apparecchiatura, in violazione delle disposizioni del presente Protocollo, può comportare responsabilità disciplinare e, nei casi previsti dalla normativa vigente, responsabilità civile o penale per eventuali danni arrecati a persone o cose.

L'utilizzo del forno a microonde, pertanto, deve avvenire esclusivamente nel rispetto delle istruzioni e delle prescrizioni tecniche indicate dal costruttore; il relativo manuale d'uso è esposto accanto all'apparecchio ed è sempre disponibile per la consultazione del personale autorizzato.

Il rispetto delle presenti prescrizioni costituisce parte integrante degli obblighi di diligenza e collaborazione che gravano su ciascun lavoratore ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 7 – Utilizzo della lavatrice per finalità istituzionali

La lavatrice è destinata esclusivamente al lavaggio dei materiali tessili impiegati per la pulizia e la sanificazione dei locali scolastici, quali panni, mop, frange, stracci, nonché degli indumenti da lavoro in dotazione al personale ausiliario. Tale destinazione esclusiva risponde a esigenze di carattere igienico-organizzativo e alla necessità di garantire la corretta gestione delle attività di pulizia nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Istituto. È fatto espresso e tassativo divieto di utilizzo per fini personali, anche occasionali.

L'utilizzo della lavatrice è consentito esclusivamente al personale collaboratore scolastico formalmente autorizzato, adeguatamente informato sulle modalità di funzionamento dell'apparecchiatura e sulle relative condizioni di sicurezza. Il personale autorizzato è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni tecniche fornite dal costruttore, affisse e

consultabili dall'utenza, con particolare riguardo ai limiti di carico, alla tipologia di programmi da selezionare, alle temperature di lavaggio e ai quantitativi di detergente da impiegare.

Il mancato rispetto dei carichi massimi o delle corrette modalità di utilizzo può determinare guasti meccanici, usura anticipata dei componenti, perdite d'acqua, allagamenti dei locali e danni agli impianti elettrici e idrici. Tali eventi possono comportare rischi per la sicurezza delle persone, interruzioni del servizio scolastico e danni economici a carico dell'Istituto. In particolare, eventuali fuoriuscite d'acqua non tempestivamente rilevate possono provocare infiltrazioni nei locali, cortocircuiti o condizioni di scivolosità con rischio di caduta.

Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, la lavatrice deve essere azionata esclusivamente durante l'orario di servizio dei collaboratori scolastici e in presenza di personale in servizio all'interno del plesso. È espressamente vietato avviare cicli di lavaggio in orari di chiusura dell'edificio scolastico o in assenza di personale addetto. Tale prescrizione è motivata dalla necessità di garantire un controllo costante dell'apparecchiatura durante il funzionamento e di poter intervenire tempestivamente in caso di anomalie, rumori anomali, perdite d'acqua o malfunzionamenti. L'attivazione dell'elettrodomestico in assenza di presidio potrebbe infatti determinare situazioni di rischio non immediatamente rilevabili, con possibili conseguenze gravi per la sicurezza dell'edificio. La lavatrice va utilizzata seguendo scrupolosamente le prescrizioni e le modalità indicate dal fabbricante; il manuale di istruzioni, posizionato nelle vicinanze, è consultabile in qualsiasi momento dal personale autorizzato.

Al termine di ciascun ciclo di lavaggio, il personale incaricato deve verificare l'assenza di perdite, provvedere alla corretta aerazione del cestello lasciando l'oblò socchiuso, controllare periodicamente lo stato del filtro e assicurarsi che l'apparecchio sia spento.

Ogni anomalia, anche di lieve entità, deve essere immediatamente segnalata alla Dirigenza o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. È fatto divieto assoluto di effettuare interventi autonomi di riparazione, smontaggio o modifica dell'apparecchiatura. Qualsiasi intervento tecnico deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato e autorizzato, al fine di evitare ulteriori danni e prevenire responsabilità personali derivanti da manomissioni improprie.

Il rispetto delle presenti disposizioni costituisce obbligo di servizio e rientra nei doveri di diligenza e collaborazione previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 8 – Obblighi di segnalazione e divieto di interventi non autorizzati

In caso di guasti, malfunzionamenti o situazioni di potenziale pericolo, il personale è tenuto a sospendere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio e a darne tempestiva comunicazione alla Dirigenza, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o al Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori.

È fatto divieto assoluto di effettuare riparazioni o modifiche non autorizzate. Qualsiasi intervento tecnico deve essere eseguito da personale qualificato.

Art. 9 – Vigilanza, sanzioni e responsabilità

Il Dirigente Scolastico o suo delegato può effettuare controlli periodici sul rispetto del presente Protocollo. In caso di violazioni potranno essere adottati provvedimenti disciplinari secondo la normativa vigente.

L'uso improprio degli elettrodomestici che comporti danni a persone o cose potrà determinare responsabilità personali e l'obbligo di risarcimento del danno, ferma restando l'eventuale rilevanza civile o penale delle condotte accertate.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sua approvazione con atto formale del Dirigente Scolastico ed è pubblicato all'Albo dell'Istituto. Esso costituisce parte integrante delle disposizioni interne in materia di sicurezza, organizzazione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Giuliano Risi
Il documento è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e norme ad esso collegate.